

REGOLAMENTO (CEE) N. 915/91 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 674/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1990/1991 dal regolamento (CEE) n. 2104/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttivi⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88⁽⁷⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappre-

sentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte, sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio⁽⁸⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttivi previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;

considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in «costo e nolo» ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.

(4) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.

(5) GU n. L 191 del 24. 7. 1990, pag. 21.

(6) GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.

(7) GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.

(8) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.

(9) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.